



Comune di Casole d'Elsa

Regolamento Comune sulle Sponsorizzazioni

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale

N. 10 del 28 gennaio 2017

REGOLAMENTO COMUNALE SPONSORIZZAZIONI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione degli articoli 19 e 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**contratto di sponsorizzazione**”: un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore dell'altra parte (sponsee) la quale garantisce, nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare in appositi spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, prodotti o servizi o simili nei modi previsti dal contratto; l'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine;
- b) per “**sponsor**”: il soggetto privato che stipula un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
- c) per “**sponsee**”: il soggetto che rende la prestazione di mezzi, consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti;
- d) per “**spazio pubblicitario**”: lo spazio fisico o altra modalità di rappresentazione e di diffusione del nome, del segno distintivo o di altro messaggio dello sponsor, messo a disposizione dal Comune;
- e) per “**sponsorizzazione finanziaria**”: il contratto di sponsorizzazione nel quale il corrispettivo dovuto dallo sponsor è costituito unicamente da un contributo economico in favore del Comune, mentre la realizzazione dei lavori o la fornitura di beni e/o servizi è a carico di altri soggetti;
- f) per “**sponsorizzazione tecnica**”: il contratto di sponsorizzazione nel quale il corrispettivo dovuto dallo sponsor è costituito dalla realizzazione dei lavori o dalla fornitura di beni e/o servizi;
- g) per “**iniziative di sponsorizzazione**”: i lavori pubblici o la fornitura di beni o servizi che il Comune intende realizzare o acquisire mediante ricorso alla sponsorizzazione.

Art. 3 - Contenuti delle sponsorizzazioni e finalità

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi per realizzare lavori o acquisire servizi o forniture inseriti nell'ordinaria programmazione.
2. I contratti di sponsorizzazione devono favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati.

3. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.
4. Al fine di incentivare le sponsorizzazioni la Giunta Comunale può disporre la riduzione della tariffa TARI in presenza di particolari condizioni. Nella delibera di concessione del beneficio sarà indicata sia la tipologia del beneficio eventualmente concesso (esenzione o riduzione percentuale) che la durata temporale dello stesso. Tale riduzione/esenzione, che potrà riguardare anche più annualità, sarà coperta dalla fiscalità generale con risorse appositamente stanziare nel Bilancio di Previsione di competenza. Per le finalità di cui al presente punto sarà inserito nel Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione della TARI apposito articolo.

Art. 4 - Iniziative di sponsorizzazione

1. La Giunta comunale individua le iniziative di sponsorizzazione. I funzionari responsabili dei servizi hanno il compito di adottare tutti i conseguenti atti gestionali necessari, al fine di perfezionare la realizzazione dei lavori o l'acquisizione di beni e/o servizi mediante il ricorso alla sponsorizzazione.
2. La Giunta comunale può comunque approvare proposte di sponsorizzazioni formulate da soggetti privati, relative a lavori, forniture e servizi previste negli ordinari strumenti di programmazione, ma non inserite nelle iniziative di sponsorizzazione già individuate.

Art. 5 - Procedura di sponsorizzazione

1. L'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
2. L'affidamento dei contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture è disposto con determinazione del funzionario responsabile di servizio:
 - a) per importi superiori a 40.000 euro, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico;
 - b) per importi pari o inferiori a 40.000 euro, anche mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato.
3. La possibilità di agevolazione TARI di cui al precedente art. 3 c. 4 sarà evidenziata nell'avviso pubblico, nei casi di cui al precedente c. 2 lett. a) e/o disposto dalla Giunta Comunale nei casi di al precedente c. 2 lett. b).
4. L'avviso indicato al precedente comma 2, lettera a), deve essere pubblicato sul sito internet del Comune, per almeno trenta giorni. Con tale avviso si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Il Comune può individuare ulteriori forme di pubblicità, ritenute più convenienti al fine di garantire una maggiore partecipazione alla procedura.
5. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano

manifestato interesse.

6. In ogni caso non possono partecipare alle procedure di cui al comma 2 del presente articolo i soggetti che presentino uno dei motivi di esclusione indicati nell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o che comunque incorrano in un impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione individuato da altra norma di legge o di regolamento.

Art. 6 - Contenuto dell'avviso

1. L'avviso di sponsorizzazione deve indicare.

- a) i lavori, i servizi o le forniture oggetto di sponsorizzazione;
- b) le caratteristiche e gli elementi essenziali delle proposte o offerte di sponsorizzazione;
- c) i requisiti di partecipazione;
- d) gli obblighi dello sponsor;
- e) gli impegni del Comune;
- f) la durata ed il valore della sponsorizzazione;
- g) le modalità di presentazione delle proposte o offerte di sponsorizzazione;
- h) i criteri di valutazione delle proposte o offerte di sponsorizzazione;
- i) le modalità di stipula del contratto di sponsorizzazione.

3. Nel caso di sponsorizzazione tecnica l'avviso dovrà contenere anche l'esatta indicazione dei lavori da effettuare o delle forniture o servizi da acquisire e le relative modalità di svolgimento. All'avviso dovrà essere allegato un capitolato prestazionale oltre alla necessaria documentazione tecnica e progettuale.

Art. 7 - Contratto di sponsorizzazione

1. Nel contratto di sponsorizzazione devono essere specificati:

- a) l'oggetto del contratto;
- b) gli obblighi reciproci;
- c) i diritti dello sponsor e le modalità di utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- d) il corrispettivo della sponsorizzazione;
- e) la durata del contratto;
- f) le responsabilità e le eventuali inadempienze dello sponsor;
- g) le cause di risoluzione del contratto;
- h) gli aspetti fiscali;
- i) le modalità di risoluzione delle controversie;
- l) il richiamo alle norme generali.

2. Nell'ipotesi di sponsorizzazione tecnica, il contratto dovrà contenere anche l'esatta indicazione dei lavori da effettuare o delle forniture o servizi da acquisire e le relative modalità di svolgimento. Lo sponsor dovrà in questo caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa nazionale ed europea per l'esecuzione dei lavori o per la fornitura di beni o servizi.

Art. 8 - Rifiuto di sponsorizzazione

1. Sono escluse sponsorizzazioni con messaggi pubblicitari relativi:

- a) a propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;

- b) a pubblicità diretta o indiretta di alcolici o tabacco;
 - c) a pubblicità diretta o indiretta di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - d) ad espressioni di razzismo, odio o minaccia;
 - e) ad espressioni che evidenzino una qualsiasi forma di discriminazione;
 - f) ad altre espressioni in contrasto con l'ordine pubblico e il buon costume.
 - g) Ogni qualsiasi forma di pubblicità rivolta a scommesse o gioco di azzardo;
2. Sono altresì escluse sponsorizzazioni dalle quali possa emergere un conflitto di interesse, anche solo potenziale, fra l'attività del Comune e l'attività privata sponsorizzata o possa derivare un qualunque pregiudizio al Comune ed alle sue iniziative.

Art. 9 - Aspetti contabili e fiscali

1. Le prestazioni corrispettive oggetto del contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.
2. Nel caso di sponsorizzazione finanziaria il Comune dovrà emettere regolare fattura a titolo di sponsorizzazione per l'importo del contributo economico stabilito nel contratto.
3. Resta fermo l'obbligo dello sponsor di adempiere alle eventuali ed ulteriori obbligazioni tributarie o fiscali inerenti l'attività posta in essere.

Art. 10 – trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.lgs. 196/2003.
2. I dati trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 11 - Rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) norme in materia di sponsorizzazioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) norme in materia di sponsorizzazioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri regolamenti comunali.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la conseguita esecutività della deliberazione che lo approva.

NORMATIVA DIRIFERIMENTO

Art. 119 TUEL 267/2000 Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449

(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività)

1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.

3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo è destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale tecnico e le retribuzioni di risultato del personale

dirigente della medesima amministrazione.

6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), nonché alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base "accordi ed organismi internazionali" (interventi), di pertinenza del centro di responsabilità "Bilancio e affari finanziari".

7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del "comparto Ministeri", ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

Art. 19. (Contratti di sponsorizzazione)

1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'[articolo 80](#).

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Art. 151. (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)

1. La disciplina di cui all'[articolo 19 del presente codice](#) si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'[articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1.